

COMUNE DI TERRICCIOLA

Provincia di Pisa

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Piano di Recupero dei Centri Storici di Soianella, Soiana, La Chientina, Casanova – CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI ED APPROVAZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n. 267 del 18/8/2000, si esprime parere favorevole sulla presente proposta di deliberazione:

- In ordine alla regolarità tecnica:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Geom. Adriano Bassi



- In ordine alla regolarità contabile:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO

Rag. Maria Volpi



IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 del 14/03/2013 con la quale è stato adottato Piano di Recupero dei Centri Storici di Soianella, Soiana, La Chientina, Casanova, ai sensi dell'articolo 69 della Legge Regionale 03/01/2005 n° 1 e ss.mm.ii.;

Dato atto:

- che la deliberazione di adozione con i suoi allegati è stata depositata per quarantacinque giorni consecutivi presso la Segreteria Generale del Comune, a partire dal 27/03/2013, affinché chi ne avesse interesse potesse prenderne visione e presentare eventuali osservazioni;
- che tale deposito è stato reso noto al pubblico mediante pubblicazione di apposito avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 13 del 27/03/2013, all'albo pretorio on-line del Comune di Terricciola al n° 163 e mediante affissioni di avvisi nelle bacheche comunali;
- che la deliberazione di adozione, corredata degli elaborati tecnici, è stata inviata, ai sensi dell'art. 69 della L.R. n. 1/2005 alla Provincia di Pisa U.O. Strumenti Urbanistici e Trasformazioni territoriali, con nota prot. n. 1315 del 27/03/2013;
- che ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del D.P.R. 08.06.2001 n. 327, e dell'art. 8 della L.R.T. n° 30 del 18/02/2005 con raccomandate in data 15/01/2013 era stato comunicato ai proprietari

dei beni sui quali si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio, secondo i registri catastali, l'avvio del procedimento di adozione del piano di recupero di cui trattasi;

- che con atto n° 1 del 15/02/2013, il Nucleo di Valutazione e Verifica (Autorità competente in materia di VAS) aveva deliberato all'unanimità di escludere dalla VAS, ai sensi del 4° comma dell'art. 22 della LR 10/2010, "Il Piano di Recupero dei centri storici di Soianella, Soiana, La Chientina e Casanova";

Rilevato che ai sensi dell' art 5 comma 1 del Regolamento Regionale di attuazione dell'art. 62 della L.R. 1/2005 approvato con D.P.G.R. del 25.10.2011 n° 53/r , sono state depositate le indagini geologiche di supporto al Piano di recupero di cui trattasi presso il competente Ufficio Tecnico del Genio Civile di Pisa ed iscritte nel registro dei depositi con il n° 06 in data 04/02/2013;

Viste la nota dell'Ufficio Tecnico del Genio Civile di Pisa prot. 69940 del 12/03/2013 con la quale si richiedono ulteriori approfondimenti alle indagini geologiche depositate e le successive integrazioni – costituite dall'elaborato "*Nota integrativa deposito 06 del 04/02/2013*" – inviata da questo Comune in data 29/04/2013 con nota prott. 1720;

Preso atto che con nota prot. 130206 del 16/05/2013 l'Ufficio Tecnico del Genio Civile di Pisa ha comunicato che, vista la relazione di istruttoria sulla documentazione così come integrata ai sensi dell'art. 9 comma 2 da parte di questo Comune, ha provveduto all'archiviazione della pratica con esito positivo;

Vista la certificazione del Responsabile del procedimento, Geom. Adriano Bassi, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 1/2005, che ha accertato e certificato che il procedimento di approvazione del Piano di Recupero di cui trattasi si è svolto nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti ed ha altresì verificato la piena coerenza con gli altri strumenti della pianificazione territoriale di riferimento, nella fattispecie il Piano di Indirizzo Territoriale (PIT), il Piano Territoriale di Coordinamento provinciale (PTC), il Piano Strutturale comunale (PS) ed il regolamento urbanistico (RU) (**All. "A"** al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale);

Visto il rapporto del Garante della Comunicazione n° 3 in data 20/11/2013, redatto ai sensi dell'art. 20 della L.R. 1/2005 (**All. "B"** al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale), cui si rimanda per gli aspetti di dettaglio;

Fatto presente che:

- nei 45 giorni di deposito presso la Segreteria Comunale sono pervenute 5 osservazioni, conservate agli atti del Settore Tecnico;
- Le osservazioni sono state sintetizzate e controdedotte nell'elaborato "*Registro e Sintesi delle Osservazioni e relative Controdeduzioni*", **All. "C"**, al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, dove, oltre ai dati relativi alla data di presentazione, al protocollo e al nominativo e nell'ultima colonna la sintesi della richiesta ed in colore blu, le controdeduzioni proposte con le motivate determinazioni circa l'accoglimento o meno di ciascuna osservazione;

Visti gli elaborati costituenti la variante il "Piano di Recupero dei centri storici di Soianella Soiana, La Chientina e Casanova" adottati con la delibera di Consiglio Comunale n° 6 del 14/03/2013;

Ritenuto di dover controdedurre alle 5 osservazioni pervenute entro i termini previsti di legge e di accogliere (anche parzialmente) o di respingere le osservazioni così come puntualmente specificato nell'elaborato **All "C" - Registro e Sintesi delle Osservazioni e relative Controdeduzioni** - redatto dal Responsabile del Procedimento in collaborazione con il progettista incaricato Arch. Franco Panicucci;

Rilevato che l'accoglimento di alcune osservazioni e/o l'accoglimento parziale di altre ha reso necessario integrare o sostituire i seguenti elaborati del Piano di recupero a cura del progettista incaricato Arch. Franco Panicucci:

- **Norme Tecniche di Attuazione** (integrazione art. 6 color blu);
- Piano di Recupero di Soianella: **Tav. n.6** - Classificazione degli edifici in base al loro valore storico e prescrizioni di intervento - superfetazioni e numerazione schede;
- Piano di Recupero di La Chientina: **Tav. n.6**- Classificazione degli edifici in base al loro valore storico e prescrizioni di intervento - superfetazioni e numerazione schede;
- Piano di Recupero di Soianella: **Scheda n° 22**;
- Piano di Recupero di La Chientina: **Scheda n° 12**;
- Piano di Recupero di La Chientina: **Scheda n° 13**;

Visti gli elaborati definitivi del "P.d.R. dei centri storici di Soianella, Soiana, La Chientina e Casanova" così costituito:

- **Relazione;**
- **Norme Tecniche di Attuazione;**
- **Schedatura degli immobili;**
- **1) Piano di Recupero di Soianella:**
 - Tav. n.1 - Inquadramento generale;
 - Tav. n.2 - Inquadramento generale;
 - Tav. n.3 - Caratteri di storicità e tipologie edilizie;
 - Tav. n.4 - Pianta delle coperture e reti tecnologiche;
 - Tav. n.5 - Destinazione d'uso delle aree scoperte e degli edifici al piano terra;
 - Tav. n.6 - Classificazione degli edifici in base al loro valore storico e prescrizioni di intervento - superfetazioni e numerazione schede
- Tav. n.7 – Piano particellare degli espropri;
- **2) Piano di Recupero di Soiana:**
 - Tav. n.1 - Inquadramento generale;
 - Tav. n.2 - Inquadramento generale;
 - Tav. n.3 - Caratteri di storicità e tipologie edilizie;
 - Tav. n.4 - Pianta delle coperture e reti tecnologiche;
 - Tav. n.5 - Destinazione d'uso delle aree scoperte e degli edifici al piano terra;
 - Tav. n.6- Classificazione degli edifici in base al loro valore storico e prescrizioni di intervento - superfetazioni e numerazione schede;
- Tav. n.7 - Piano particellare degli espropri;
- Tav. n.8 - sviluppo schemi progettuali guida "SG";
- Tav. n.9 - Proposta di sistemazione dei fronti;
- **3) Piano di Recupero di La Chientina:**
 - Tav. n.1 - Inquadramento generale;
 - Tav. n.2 - Inquadramento generale;
 - Tav. n.3 - Caratteri di storicità e tipologie edilizie;

- Tav. n.4 - Pianta delle coperture e reti tecnologiche;
- Tav. n.5 - Destinazione d'uso delle aree scoperte e degli edifici al piano terra;
- Tav. n.6- Classificazione degli edifici in base al loro valore storico e prescrizioni di intervento - superfetazioni e numerazione schede;
- Tav. n.7 - Piano particellare degli espropri;
- Tav. n.8 - sviluppo schemi progettuali guida "SG";
- Tav. n.9 - Proposta di sistemazione dei fronti;
- **4) Piano di Recupero di Casanova:**
- Tav. n.1 - Inquadramento generale;
- Tav. n.2 - Caratteri di storicità e tipologie edilizie;
- Tav. n.3 - Pianta delle coperture e reti tecnologiche;
- Tav. n.4 - Destinazione d'uso delle aree scoperte e degli edifici al piano terra;
- Tav. n.5 - Classificazione degli edifici in base al loro valore storico e prescrizioni di intervento - superfetazioni e numerazione schede;
- Tav. n.6 – Piano particellare degli espropri
- **Tavole integrative per i quattro centri storici:**
- Tav. n. 1 - Abaco componenti l'arredo urbano;
- Tav. n. 2 - Abaco per la sistemazione dei fronti;
- Tav. n.3 - studio di fattibilità - rete di collettamento fognario e relativo sistema di depurazione nelle frazioni di Soiana, Soianella e La Chientina;
- Tav. n.4 - Barriere architettoniche.
- **Documentazione Fotografica delle evidenze Demoetnoantropologiche** dei centri storici di Soianella, Soiana, La Chientina, Casanova, Terricciola e Morrone con relativi documenti di censimento e cartografia, a cura del Gruppo archeologico Tectiana;
- **Indagini geologiche** di supporto al piano di recupero dei centri storici di Soianella, Soiana, La Chientina e Casanova, ai sensi dell'art. 62 della L.R. 1/2005 e del D.P.G.R. n° 53/R del 25/10/2011, costituita da:
 - Relazione di Fattibilità;
 - Allegato 1 – Dati di Base – Indagini geognostiche;
 - Nota integrativa deposito n° 06 del 04/02/2013 – Aprile 2013
- **Certificazione del Responsabile del Procedimento** ai sensi dell'art. 16 della L.R. 1/05;
- **Rapporto del Garante della Comunicazione** ai sensi dell'art. 20 della L.R. 1/05;

Considerato che il piano di recupero non interessa beni paesaggistici formalmente riconosciuti e che quindi non è stato necessario trasmettere alla Regione gli atti relativi ai fini di quanto disposto dall'articolo 36, comma 2 del vigente P.I.T.;

Ritenuto, pertanto, necessario approvare definitivamente il Piano di recupero dei centri storici di Soianella Soiana, La Chientina e Casanova adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 6 del 14/03/2013;

Vista la L.R. n. 1 del 03.01.2005 e s.m.i. e relativi regolamenti attuativi;

Visto Regolamento 25 ottobre 2011 n. 53/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 in materia di indagini geologiche);

Vista la L.R. 10/2010 e s.m.i. “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione d’incidenza”;

Visto il Testo Unico Ordinamento Enti Locali 18.8.2000, n. 267;

Visto il parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione espresso dal responsabile del servizio tecnico in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile del servizio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile;

DELIBERA

- 1) Di far proprie ed assumere, in riferimento alle osservazioni rivolte al Piano di Recupero adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n 06 del 14/03/2013, le controdeduzioni riportate per ciascuna osservazione nell’elaborato - *Registro e Sintesi delle Osservazioni e relative Controdeduzioni* - allegato “C” quale parte integrante e sostanziale del presente atto, procedendo a votazioni distinte per ciascuna osservazione, con il seguente risultato di voto:
- 2) Di approvare definitivamente, ai sensi dell’art. 69 della legge regionale 03/01/2005, n° 1, e s.m.i. il “Piano di Recupero dei centri storici di Soianella Soiana, La Chientina e Casanova”, rappresentato e descritto dagli elaborati dettagliatamente elencati in premessa, che seppur depositati in atti, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 3) Di dare atto che con il presente atto si intendono approvati i vincoli preordinati all’esproprio relativamente alla previsione degli interventi di pubblica utilità;
- 4) Di stabilire, ai sensi dell’art. 68 della L.R. n° 1/2005, la validità del Piano di Recupero in oggetto, in un massimo di 10 anni, a decorrere dall’entrata in vigore del piano stesso;
- 5) Di incaricare il Settore Tecnico, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, alla pubblicazione sul BURT dell’avviso di approvazione previsto dall’art. 69 comma 6 della L.R. n° 1 /2005;
- 6) Di dare atto che il Piano Attuativo oggetto del presente provvedimento acquista efficacia dalla data di pubblicazione dell’avviso di approvazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente ha valore di proposta dello scrivente che si firma:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Geom. Adriano Bassi



Terricciola, lì 21/11/2013